

A L L E G A T O “A”

MISURA 1. - LINEA DI INTERVENTO E. 1

BANDO PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO E.1 DELLA MISURA 1. “SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI ” (ex D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009, le risorse destinate alla “linea a., d. ed e.1” della Misura 1. e 3. sono disponibili sulla UPB DB17022 ed ammontano ad Euro 3.134.117,47 per l'anno 2009 ed Euro 10.000.000,00 per l'anno 2010.

Tali risorse saranno comunque incrementate con le nuove iscrizioni, su capitoli esistenti o di nuova istituzione, derivanti dai riparti del Fondo previsto dall'art. 16, c. 1, della L. 7/8/97, n. 266.

Le risorse di derivazione statale saranno opportunamente assegnate alle UPB di competenza della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1203/2008.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto **le iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi predisposti per la qualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano** dalle Amministrazioni comunali, accreditate ai sensi della D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009 ed ai sensi della D.G.R. 44-3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. 13-5820 del 7 maggio 2007, in particolare si fa riferimento al Piano strategico contenuto nel dossier di candidatura.

Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito di un progetto redatto dal Comune al fine di uniformare e armonizzare l'ambiente in cui operano le imprese del settore del commercio e del turismo (di seguito denominati **Interventi sull'esteriorità - e.1.**).

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente programma i Comuni promotori di Programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.) accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009, che presentino e realizzino “progetti di sostegno alle imprese commerciali” rispondenti alle linee guida di seguito elencate.

Possono, altresì, beneficiare i Comuni già accreditati ai sensi della D.G.R. 44-3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. 13-5820 del 7 maggio 2007, che non abbiano ancora completato il Programma di valorizzazione approvato con il dossier di candidatura.

I progetti devono essere rivolti ed avere come beneficiari finali le microimprese:

- così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005
- iscritte al Registro delle Imprese
- aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte
- che ricadano negli addensamenti commerciali oggetto del Programma di valorizzazione approvato

ed esercenti:

- I. la vendita al dettaglio, così come definita all'art. 4, c. 1, lett. b) e all'art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.
Tali imprese devono possedere, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al progetto del Comune, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio.
Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all'art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:
 - a) le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b) i titolari di rivendita di generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;
 - c) gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 23 della L.R. 14/01/2009, n. 1 recante "Testo unico in materia di artigianato".

Nel caso di imprese esercenti le attività elencate alle lettere a) – b) – c), i benefici si applicano esclusivamente, in presenza di autorizzazione alla vendita, prevista nel regime ante D.Lgs. n. 114/98 o di comunicazione, prevista in attuazione del D.Lgs. n. 114/98.

Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente gli esercizi di "vicinato", così come definiti dall'art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150 e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 250.

- II. l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L.R. 38/2006;
- III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;
- IV. l'attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, così come disciplinata dalla L.R. 30/3/88, n. 15.

E' vietato il cumulo dei benefici di cui al presente programma, per le medesime opere:

- a. con le agevolazioni derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 18, comma 1 lettera b) della L.R. 12/11/99 n. 28 "Fondo rotativo per il commercio" e dai provvedimenti attuativi della L.R. 14/01/2009, n. 1
- b. con qualunque altra agevolazione di parte pubblica

SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi eligibili riguardano l'esteriorità degli esercizi presenti nell'area oggetto di qualificazione, purché conformi alle linee già programmate all'interno del dossier di candidatura e del programma d'intervento del P.Q.U.

A tale proposito, i Comuni devono predisporre progetti unitari e complessivi che contengano non più di due tipologie di iniziative di esteriorità di seguito elencate e in cui se ne definiscano le caratteristiche, il numero degli interventi proposti e le caratteristiche soggettive degli operatori aderenti.

Per gli esercizi adibiti alle attività sopra individuate ai punti I. – II. – III. - IV. sono ammissibili le spese relative a:

1. l'illuminazione esterna, le tende e le insegne
2. il rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per la/e porzione/i su cui si affacciano gli esercizi
3. la sistemazione di vetrine, comprese le serrande

Per le attività sopra individuate al punto II.:

4. la sistemazione di dehors, compreso l'acquisto di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e facenti parte del dehor stesso

Per le attività sopra individuate al punto III.:

5. la sistemazione dei chioschi

I progetti riferiti ad interventi da realizzarsi in mercati su area pubblica devono essere presentati separatamente da quelli relativi ad interventi in sede fissa.

Per l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica risulta ammissibile la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere ad esse accessorie, purché trattasi di interventi ricadenti in mercati per i quali siano stati ottemperati, da parte delle Amministrazioni comunali interessate, gli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Sono considerate ammissibili le spese di cui sopra – I.V.A. esclusa - sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda al Comune.

ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte nelle entità sotto individuate:

Contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammessa, stabilita in Euro 30.000,00 complessivi.

L'entità massima del beneficio non può superare Euro 15.000,00, in riferimento a ciascun esercizio commerciale nel quale si svolga una delle attività ammesse ai finanziamenti di cui al presente atto.

Tale limite opera sui contributi, già assegnati con precedenti analoghi provvedimenti amministrativi regionali, in attuazione dei programmi di finanziamento di P.Q.U./P.I.R., cumulati a quelli assegnati con i provvedimenti attuativi del presente programma.

L'entità massima del contributo è da riferirsi all'insieme degli interventi possibili da parte di ciascun beneficiario.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 in materia di regime di aiuti "de minimis".

DATA DI APERTURA DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate:

- **entro il 30 giugno 2009 (prima apertura anno 2009) ed entro il 31 ottobre 2009 (seconda apertura anno 2009);**
- **entro il 31 marzo 2010 (prima apertura 2010) ed entro il 30 settembre 2010 (seconda apertura 2010)**

Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell'ufficio postale.

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base del fac-simile approvato con il presente atto e disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia locale - Settore Sviluppo e Incentivazione del commercio - Piazza Nizza n. 44 – 10126 Torino.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Carlo Salvatore (Responsabile del Settore) 011/4322357

Nunzia Pignataro 011/4322512

Luisa Nizza 011/4323506

PROCEDURE

I Comuni, previa istruttoria delle domande loro pervenute da parte dei singoli operatori aderenti alla iniziativa, trasmettono agli uffici regionali competenti la domanda di finanziamento per il progetto di intervento sull'esteriorità delle attività commerciali aderenti al P.Q.U. contenente:

- gli schemi tipologici per ciascuna tipologia di intervento, approvati con atto comunale
- l'elenco dei nominativi degli operatori medesimi e, per ciascuno, l'importo della spesa ammissibile alla agevolazione regionale;
- la specificazione della tipologia di spesa per ciascun operatore;

- una planimetria che illustri il numero e l'ubicazione degli esercizi presenti nell'addensamento nonché l'ubicazione di ciascun operatore aderente alla iniziativa;
- esclusivamente in presenza di domande di operatori esercenti la vendita al dettaglio su area pubblica, deve essere trasmesso il provvedimento/i di approvazione degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I "Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e/o degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I "Nuove istituzioni e interventi modificativi dell'esistente" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642.

Il Comune, una volta che sia stato ammesso a finanziamento regionale, comunica agli operatori commerciali aderenti all'iniziativa i termini e le modalità per l'ottenimento del contributo regionale e provvede ad acquisire la dichiarazione di impegno dell'operatore commerciale al mantenimento dell'attività commerciale e della destinazione delle opere e/o dei beni ammessi per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa.

I progetti devono essere ultimati entro un anno dalla data di approvazione della determinazione dirigenziale di ammissibilità al beneficio. Pertanto il Comune deve indicare tempi idonei per la realizzazione dei singoli interventi e per la trasmissione della documentazione giustificativa da parte degli operatori al Comune.

L'operatore deve trasmettere agli uffici comunali competenti il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

I Comuni, previa verifica della regolarità della documentazione tecnico-contabile che giustifica la realizzazione delle iniziative, trasmettono agli uffici regionali competenti, a conclusione del progetto, **una relazione** contenente:

- a) il numero degli interventi conclusi e l'entità del contributo per ciascun beneficiario, per i quali occorre procedere alla erogazione dei benefici;
- b) l'entità complessiva dei benefici erogabili per gli interventi di cui alla lettera (a);
- c) i subentri e i trasferimenti delle attività;
- d) le cessazioni di attività con chiusura dell'esercizio.

La liquidazione a favore del Comune avviene su presentazione di specifica richiesta, corredata dalla documentazione di spesa e dai dati bancari per l'accredito della somma dovuta. Alla rendicontazione della spesa dovrà essere allegato il modulo di esenzione o assoggettamento alla ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973, debitamente compilato e firmato, disponibile sul sito Internet della Regione Piemonte alla pagina www.regione.piemonte.it/commercio/credito/index.htm.

Le agevolazioni devono essere corrisposte a ciascun beneficiario in unica soluzione.

Sulla base dei dati e delle informazioni contenute in tali relazioni, l'Amministrazione regionale provvede alla rideterminazione o alla revoca dei benefici, ove dovute.

I Comuni, previo trasferimento dei fabbisogni finanziari da parte dell'Amministrazione regionale, provvedono alla redistribuzione dei benefici a favore dei singoli operatori, sotto forma di contributi in conto capitale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI

Ogni progetto del Comune deve comprendere un numero minimo di interventi di operatori del settore del commercio e del turismo, pari al 20% del numero complessivo di operatori ammissibili presenti nell'area oggetto del P.Q.U.

Ai fini dell'erogazione del contributo, è necessario ed obbligatorio la realizzazione e conclusione di almeno il 50% degli interventi previsti da ciascun progetto comunale.

Per i Comuni che abbiano realizzato almeno il 50% degli interventi proposti, è previsto un meccanismo premiale, a titolo di rimborso delle spese progettuali ed istruttorie, pari ad Euro 100,00 per ogni singolo intervento di operatori del commercio o del turismo portato a termine.

E' prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate dai Comuni, nei termini stabiliti con successivo atto amministrativo.

Tale graduatoria viene approvata dall'Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- punti da 0 a 4 in relazione al grado di completezza, adeguatezza e congruità del progetto di esteriorità rispetto a quanto proposto nel Dossier di candidatura e nel Programma di intervento e rispetto agli obiettivi che il Comune si è prefisso di raggiungere ed alle strategie individuate nel Piano strategico
- punti da 0 a 5 in relazione alla frequenza degli operatori aderenti alla iniziativa rispetto al numero di quelli presenti nell'addensamento o nella porzione di addensamento presa in esame.

CONTROLLI – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l'effettiva realizzazione delle opere previste nel P.Q.U., con particolare attenzione a quelle ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L'Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora le opere previste nel P.Q.U. ed in particolare quelle ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita.

Rientrano nelle verifiche di competenza dell'Amministrazione comunale i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà degli operatori, secondo le modalità contenute nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, sulla base delle relazioni a tale scopo trasmesse dai Comuni, anche al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi.

A tale proposito, **i Comuni si impegnano a trasmettere** agli uffici regionali, a conclusione di tutti gli interventi presentati dagli operatori aderenti alla iniziativa promossa dal Comune medesimo, **una relazione finale** indicante:

- lo stato di attuazione finanziario (spese complessivamente ammesse – contributi complessivamente erogati – numero di interventi complessivamente finanziati - economie di spesa complessivamente registrate);
- le spese complessivamente ammesse ai benefici di cui al presente programma, distinte per singole tipologie di intervento (illuminazione, insegne, tende...) e relative economie di spesa, anch'esse distinte per singole tipologie di intervento. Tali dati devono essere forniti in termini sia assoluti che percentuali.
- l'incremento o il decremento occupazionale, conseguente agli investimenti effettuati nell'ambito del P.Q.U. promosso e finanziato, in riferimento a posizioni di inoccupazione, di disoccupazione e di variazione dell'attività lavorativa;
- l'incremento o il decremento delle attività precedentemente indicate ai punti I. – II. – III. – IV. all'interno del P.Q.U. promosso e finanziato;
- l'efficacia degli interventi promossi e realizzati rispetto agli obiettivi programmati.

ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Il programma in esame prevede l'incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all'interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dai Comuni interessati.

Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" – articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.